



# REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DEI COMITATI C.R.I. A CONSORZI, IMPRESE SOCIALI ED ASSOCIAZIONI TEMPORANEE





### 1. OGGETTO

- 1.1 Le disposizioni del presente Regolamento hanno a oggetto la costituzione e la partecipazione a consorzi, imprese sociali ad associazioni temporanee da parte dei Comitati C.R.I.
- 1.2 Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni, nonché al rispetto delle norme del Codice Civile e dello Statuto della Croce Rossa Italiana.

### 2. TIPI DI SOCIETÀ IN CUI È AMMESSA LA PARTECIPAZIONE

- 2.1 I Comitati C.R.I. possono costituire o partecipare esclusivamente a:
  - a. consorzi, costituiti anche in forma cooperativa (di seguito semplicemente "consorzi");
  - b. imprese sociali;
  - c. associazioni temporanee di imprese o associazioni temporanee di scopo (di seguito semplicemente "associazioni temporanee").
- 2.2 In ogni caso:
  - a. l'atto costitutivo o lo statuto prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore;
  - b. il consorzio, l'impresa sociale o l'associazione cui il Comitato C.R.I. partecipa deve avere la propria sede sociale in Italia e non può avere scopo di lucro.

### 3. FINALITÀ PERSEGUIBILI

- 3.1 I Comitati C.R.I.
  - a. possono costituire o partecipare a consorzi o imprese sociali o associazioni temporanee esclusivamente per prendere parte ed eseguire a gare d'appalto bandite da enti pubblici o privati, o altresì stipulare convenzioni per la fornitura di servizi rientranti nella *mission* associativa;
  - b. non possono, direttamente o indirettamente, costituire consorzi o imprese sociali o associazioni temporanee aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali o diverse società.
- 3.2 Nei limiti di cui al comma 1, i Comitati C.R.I. possono, direttamente o indirettamente, costituire o partecipare a consorzi, imprese sociali o associazioni temporanee esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste dal proprio Statuto e dallo Statuto della Croce Rossa Italiana.
- 3.3 In nessun caso la costituzione o la partecipazione ad un consorzio, un'impresa sociale o un'associazione temporanea possono autorizzare il Comitato C.R.I. a svolgere attività al di fuori del territorio di propria competenza e/o ad infrangere la normativa interna sulle competenze territoriali.

### 4. ONERI DI MOTIVAZIONE ANALITICA

- 4.1 L'atto deliberativo di costituzione di un consorzio, un'impresa sociale o un'associazione temporanea da parte di Comitati C.R.I. deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità del nuovo soggetto per il



perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 3, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità.

4.2 A fini conoscitivi, il Comitato C.R.I. invia l'atto deliberativo di costituzione al competente Comitato Regionale.

### 5. PRINCIPI SULL'ORGANIZZAZIONE

5.1 Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, i consorzi, le imprese sociali o le associazioni temporanee valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività ai Principi Fondamentali della Croce Rossa Italiana.

5.2 In nessun caso il consorzio, l'impresa sociale o l'associazione temporanea costituiti o partecipati possono utilizzare l'emblema della Croce Rossa o il logotipo della Società Nazionale o del Comitato C.R.I. che li ha deliberati.

### 6. COSTITUZIONE E DURATA DI CONSORZI, IMPRESE SOCIALI O ASSOCIAZIONI TEMPORANEE

6.1 La deliberazione di partecipazione di un Comitato C.R.I. alla costituzione di una associazione temporanea è adottata con deliberazione del Consiglio Direttivo.

6.2 La deliberazione di partecipazione di un Comitato C.R.I. alla costituzione di una impresa sociale o di un consorzio è adottata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

6.3 In ogni caso, l'atto deliberativo:

- a. è redatto in conformità a quanto previsto al precedente articolo 4, comma 1
- b. contiene l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dall'articolo 2463 del codice civile e dalle altre leggi vigenti in materia di società o associazioni temporanee.
- c. è pubblicato sul sito *web* istituzionale del Comitato C.R.I., ove esistente, o sulla sezione "Comitato trasparente" del Comitato Regionale C.R.I.

6.4 Sono, altresì, adottati con le modalità di cui ai commi 1 e 2:

- a. le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività;
- b. la trasformazione del consorzio, dell'impresa sociale o dell'associazione temporanea.

6.5 La durata del consorzio, dell'impresa sociale o dell'associazione temporanea non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione o della convenzione per la quale essa è stata costituita. Lo statuto prevede meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto in caso di risoluzione del contratto di servizio



- 7. ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI IN CONSORZI, IMPRESE SOCIALI O ASSOCIAZIONI TEMPORANEE GIÀ COSTITUITE**
- 7.1 Le operazioni che comportino l'acquisto da parte di un Comitato C.R.I. di partecipazioni in consorzi, imprese sociali o associazioni temporanee già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3.
- 7.2 L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima.
- 8. COSTITUZIONE DI CONSORZI, IMPRESE SOCIALI O ASSOCIAZIONI TEMPORANEE TRA PIÙ COMITATI C.R.I.**
- 8.1 Con le modalità di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, è possibile costituire consorzi, imprese sociali o associazioni temporanee tra più Comitati C.R.I.
- 8.2 Tali enti, oltre al rispetto delle altre norme contenute nel presente Regolamento:
- possono essere costituiti tra Comitati C.R.I. della stessa Provincia o Città Metropolitana, o dello stesso Distretto Sanitario;
  - possono essere costituiti solo se vi aderiscono tutti i Comitati C.R.I. istituiti nella Provincia o Città Metropolitana o Distretto Sanitario;
  - non possono utilizzare l'emblema della Croce Rossa o il logotipo della Società Nazionale né quello del Comitato C.R.I. che li ha deliberati;
  - devono prevedere, all'interno dell'atto costitutivo o dello statuto, che la nomina dell'organo di controllo o del revisore sia attribuita al competente Consiglio Direttivo Regionale C.R.I.
- 9. GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI**
- 9.1 Per le partecipazioni dei Comitati C.R.I. a consorzi, imprese sociali o associazioni temporanee i diritti del socio sono esercitati dal Presidente del Comitato o da un suo delegato, senza il percepimento di alcun compenso né da parte del Comitato C.R.I. né da parte dell'ente costituito o partecipato.
- 9.2 La conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali sono deliberati ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2.
- 9.3 La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti e il contrasto con impegni assunti mediante patti parasociali non determinano l'invalidità delle deliberazioni degli organi del consorzio, dell'impresa sociale o dell'associazione temporanea partecipata, ferma restando la possibilità che l'esercizio del voto o la deliberazione siano invalidate in applicazione di norme generali di diritto privato.
- 10. ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI**
- 10.1 Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali dei Comitati C.R.I. sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.
- 10.2 La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione.



- 11. RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PARTECIPANTI E DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DELLE PARTECIPATE**
- 11.1 Costituisce danno, patrimoniale o non patrimoniale, quello subito dai Comitati C.R.I. partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei propri rappresentanti nel consorzio, nell'impresa o nell'associazione temporanea o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.
- 12. MONITORAGGIO**
- 12.1 Presso il Segretariato generale dell'Associazione è costituito l'elenco di consorzi, imprese sociali o associazioni temporanee costituiti e partecipati dai Comitati C.R.I.
- 12.2 Tale elenco è accessibile al Consiglio Direttivo Nazionale e, in ragione della propria competenza territoriale, a ciascun Consiglio Direttivo Regionale.
- 12.3 A cadenza annuale, in sede di redazione del conto consuntivo, il Segretario Generale deposita apposita relazione sul numero e sulle attività degli enti cui prendono parte i Comitati C.R.I.
- 13. ALTRI COMPONENTI**
- 13.1 Il socio privato del consorzio o dell'associazione temporanea a partecipazione dei Comitati C.R.I. deve possedere i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui l'ente è stato costituito, nonché i requisiti di onestà ed onorabilità.
- 14. GESTIONE DEL PERSONALE**
- 14.1 Ai rapporti di lavoro dei dipendenti degli enti partecipati si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- 14.2 I consorzi, le imprese sociali e le associazioni temporanee stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione l'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in quanto compatibile.
- 14.3 Ai Volontari C.R.I. eventualmente assunti all'interno di consorzi, imprese sociali o associazioni temporanee costituiti o partecipati:
- si applica la disciplina delle incompatibilità di cui agli articoli 14.6 e 39 dello Statuto della Croce Rossa Italiana;
  - non è consentito svolgere attività di volontariato nelle medesime mansioni o attività espletate a titolo oneroso all'interno del consorzio/impresa sociale/associazione temporanea.
- 15. TRASPARENZA**
- 15.1 Gli enti partecipati dai Comitati C.R.I. assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti.



### TAVOLA DELLE REVISIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

<i>N.</i>	<i>Data della delibera del Consiglio Direttivo Nazionale</i>	
0	10 marzo 2018	<i>Approvazione</i>
1	=====	<i>Prima revisione</i>
2	=====	<i>Seconda revisione</i>
3	=====	<i>Terza revisione</i>
4	=====	<i>Quarta revisione</i>
5	=====	<i>Quinta revisione</i>